



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCCSSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19/12/2006

=====

ADDI' 19/12/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE CCSI' COMEGIA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARILLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
PONPILI	Massimo	Presidente	MICHELANGELI	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIRRI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
BRACCHETTI	Regino	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANCELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISIS

ASSENTI: TIBALDI

DELIBERAZIONE N. 887

Oggetto:

Reg. (CE) n. 1493/99 - Modifica alla D.G.R. 27 marzo 2001, n. 431. Estensione della durata temporale del diritto di ricambio da cinque a otto campagne successive all'estirpazione di superlici vitate.



887 18 DIC. 2006 *lee*

**Oggetto:** Reg. (CE) n. 1493/99 – Modifica alla D.G.R. 27 marzo 2001, n. 431. Estensione della durata temporale del diritto di reimpianto da cinque a otto campagne successive all'estirpazione di superfici vitate.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale";

**VISTO** il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge statutaria 11 novembre 2001, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

**VISTO** il Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare l'art. 4, paragrafo 5 che stabilisce che i diritti di reimpianto, acquisiti ai sensi dello stesso regolamento, sono esercitati prima della fine della quinta campagna successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione delle superfici vitate e che detto periodo può essere portato dagli Stati membri, mediante deroga, a otto campagne;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 1227/00 della Commissione e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce modalità di applicazione del sopraccitato regolamento;

**VISTO** il decreto ministeriale 27 luglio 2000, art. 4 il quale stabilisce che i diritti di reimpianto devono essere esercitati entro la fine della quinta campagna successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione delle superfici vitate;

**VISTA** la D.G.R. 27 marzo 2001 n. 431 recante "Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, artt. da 2 a 10; Reg. (CE) n. 1227/2000 del 31 maggio 2000, artt. da 2 a 11. Approvazione del "Norme tecniche e procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo", ed in particolare il paragrafo 4 punti 4.6.2 lett. a) e 4.6.3 lett. a) dell'allegato "A" nei quali è stabilito sia che il diritto di reimpianto deve essere esercitato entro la fine della quinta campagna successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione, sia che le cinque campagne di validità del diritto di reimpianto decorrono dalla data di rilascio della autorizzazione alla estirpazione;

**CONSIDERATO** che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con il decreto ministeriale 29 luglio 2005, recependo le richieste delle Regioni ed il parere favorevole della Conferenza Permanente Stato Regioni, ha provveduto a modificare l'art. 4 del D.M. 27 luglio 2000 dando facoltà alle Regioni e Province autonome affinché possono "prevedere che i diritti di reimpianto siano esercitati entro la fine dell'ottava campagna successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione della superficie vitata";

**CONSIDERATE** le contingenze in cui versa il mondo vitivinicolo, caratterizzato tra l'altro da incertezze di mercato, avversità fitosanitarie e aumenti dei costi di impianto, rendono necessaria una capacità programmatica del singolo produttore maggiormente estesa nel tempo;



887 18 DIC. 2006 *dlg*



**CONSIDERATO** che il prolungamento del termine per l'utilizzo dei diritti reimpianto consentirebbe ai produttori di poter meglio valutare le scelte aziendali ed alla Regione di programmare gli interventi nel settore per i prossimi anni;

**VISTA** la nota della Direzione Regionale Agricoltura prot. n. 122727/15 del 01/09/2006, riguardante la richiesta, al Dipartimento Istituzionale Affari Giuridici e Legislativi, di parere circa l'applicabilità dell'estensione del periodo di validità dei diritti di reimpianto, di cui al sopra citato D.M. del 29/07/2005, anche ai diritti scaduti il 31 luglio 2006;

**VISTA** la nota prot. n. 130400 del 26/10/2006 con la quale il Dipartimento Istituzionale - Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi, in risposta alla sopra citata nota prot. 122727/15 del 01/09/2006, ha espresso parere favorevole;

**ASSUNTI** agli atti i pareri favorevoli delle Organizzazioni Professionali Agricole di avvalersi della facoltà concessa dal DM 29/07/2005 e rilevata la necessità, per le ragioni su menzionate, di una maggiore durata temporale del diritto di reimpianto delle superfici vitate;

**RITENUTO** pertanto necessario, sulla base delle considerazioni sopra esposte, modificare il paragrafo 4 punti 4.6.2 lett. a) e 4.6.3 lett. a) dell'allegato "A" della D.G.R. 27 marzo 2001 n. 431 portando la durata del diritto di reimpianto di superfici vitate, a otto campagne vitivinicole successive all'estirpazione;

**RITENUTO** altresì opportuno precisare che la modifica di cui al punto precedente opera anche nei confronti dei diritti di reimpianto di superfici vitate acquisiti, ai sensi del Reg. (CE) n. 1493/99, già scaduti prima della data di adozione del presente atto;

**CONSIDERATO** che è stata esperita la procedura di concertazione.

All' unanimità

### **DELIBERA**

di modificare l'allegato "A" della D.G.R. 27 marzo 2001 n. 431 recante " Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, artt. da 2 a 10; Reg. (CE) n. 1227/2000 del 31 maggio 2000, artt. da 2 a 11. Approvazione del " Norme tecniche e procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo" come di seguito specificato:

1) al paragrafo 4, punto 4.6.2 lett. a), **sostituendo la frase:**

*"esercitati nella medesima azienda, per la quale sono stati assegnati entro cinque campagne successive a quella in cui è stata effettuata l'estirpazione,.....";*

**con la seguente frase:**

*"esercitati nella medesima azienda, per la quale sono stati assegnati entro otto campagne successive a quella in cui è stata effettuata l'estirpazione,.....";*

2) al paragrafo 4, punto 4.6.3 lett. a), **sostituendo le frasi :**

- *".....Qualora non venga effettuata tale notifica entro i termini stabiliti, le cinque campagne di validità del diritto di reimpianto decorrono dalla data di rilascio della autorizzazione alla estirpazione. ....";*

- *" .....prima della fine della quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione.....";*



887 18 DIC. 2006 *lly*



con le seguenti frasi :

- ".....Qualora non venga effettuata tale notifica entro i termini stabiliti, le **otto** campagne di validità del diritto di reimpianto decorrono dalla data di rilascio della autorizzazione alla estirpazione. ....";
- " .....prima della fine della **ottava** campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione.....",

- 3) di stabilire che le modifiche di cui ai precedenti punti 1) e 2) operano anche nei confronti dei diritti di reimpianto di superfici vitate acquisiti, ai sensi del Reg. (CE) n. 1493/99, già scaduti prima della data di adozione del presente atto;

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
 IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPA

22 DIC. 2006

